

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.9 DEL 27/01/2026

OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART.1 C.862 LEGGE N.145/2018) – PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **dodici** e minuti **zero** in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Premazzi Mattia - Sindaco	Sì (da remoto)
2. Filiguri Lisa - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. Abatini Matteo - Assessore	Sì (da remoto)
4. Germanò Antonio - Assessore	No
5. Tabano Marianna - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Amato Carla** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Premazzi Mattia** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART.1 C.862 LEGGE N.145/2018) – PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2026

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18 dicembre 2025 è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2026/2028 e la relativa nota di aggiornamento al DUP;
- con delibera di Giunta n. 1 del 7.01.2026 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026/2028 con l'assegnazione delle risorse ai responsabili sulla base del bilancio deliberato;

VISTO l'art.1 comma 859 della L.n.145/2018 e ss.mm.ii. che testualmente recita: " *A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), applicano:*

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#).

PRESO ATTO che il termine di pagamento delle transazioni commerciali fissato all'art.4 del D.Lgs.n.231/2002 è pari a 30 giorni;

VISTO l'art.1 comma 862 della L.n.145/2018 e ss.mm.ii. che testualmente recita: " *Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”;

PRESO ATTO altresì che:

- nel corso dell'esercizio lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi
- il fondo di garanzia dei debiti commerciali non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

CONSIDERATO che:

- in base alle disposizioni di legge sopra riportate (art.1 L.n.145/2018 commi 859 e ss.), ai fini della previsione, nella parte corrente del proprio bilancio, dell'accantonamento denominato Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, occorre tener conto sia della riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente, sia dell'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2025;
- l'accantonamento al Fondo di Garanzia debiti commerciali è obbligatorio se il debito commerciale residuo, di cui all'art.33 del D.Lgs.n.33/2013, rilevato alla fine dell'anno precedente (2025) non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2024), disponendo inoltre che tali misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

PRESO ATTO che l'Ente presenta i seguenti indicatori desunti dai dati pubblicati dal portale Area RGS, calcolati da PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali):

Stock del debito al 31/12/2025	€.	0,00
Stock del debito al 31/12/2024.....	€.	462,47
Importo totale dei documenti commerciali ricevuti nell'esercizio 2025	€.	2.157.036,59
Rapporto stock di debito/totale fatture 2025(%).....		0,000%
Media ponderata dei tempi di pagamento.....		8 gg
Tempo medio ponderato di ritardo.....		- 22 gg

DATO ATTO CHE il Comune di Venegono Inferiore nell'anno 2025 presenta uno stock del debito pari a zero, pertanto inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso anno e presenta una media ponderata dei tempi di pagamento inferiore a 30 giorni, per cui non ricorrono le condizioni per il rispetto dell'obbligo di stanziamento del Fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art.1, commi 859 e seguenti, della L.n.145/2018, come modificati dal D.L. n.183/2020;

VISTI:

- il D.Lgs.n.267/2000
- il D.Lgs.n.118/2011 ed i relativi principi contabili

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs.n.267/2000 dal Responsabile dell'Area affari generali e finanziari, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

CON voti unanimi dei presenti

DELIBERA

1 – dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2- di prendere atto delle risultanze per l'anno 2025 dei dati riportati in Area RGS, calcolati da PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali) che rilevano quanto segue:

Stock del debito al 31/12/2025	€.	0,00
Stock del debito al 31/12/2024.....	€.	462,47
Importo totale dei documenti commerciali ricevuti nell'esercizio 2025	€.	2.157.036,59
Rapporto stock di debito/totale fatture 2025(%).....		0,000%
Media ponderata dei tempi di pagamento.....		8 gg
Tempo medio ponderato di ritardo.....		- 22 gg

3- di dare atto che non ricorrono, per l'anno 2026, le condizioni per il rispetto dell'obbligo di stanziamento del Fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art.1, commi 859 e seguenti, della L.n.145/2018, come modificati dal D.L.n.183/2020;

4- di prendere altresì atto che l'ente ha assolto gli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

Avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Premazzi Mattia

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Amato Carla
